COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

Regolamento

per l'istituzione della figura di

Ispettore Ambientale Volontario Comunale

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 25/11-2019

Regolamento per l'istituzione della figura di Ispettore Ambientale Volontario Comunale

INDICE

Art. 1. Finalità

Art. 2. Svolgimento del Servizio

Art. 3. Figure costituenti il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale Volontario

Art. 4. Definizione di Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Art. 5. Volontarietà del servizio

Art. 6. Requisiti per la nomina ad Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Art. 7. Incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Art. 8. Doveri dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Art. 9. Doveri aggiuntivi dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Art. 10. Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Art. 11. Sospensione e revoca dell'incarico

Art. 12. Compiti del Comune

Art. 13. Corso formativo aspirante Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Art. 14. Convenzioni con le Associazioni di volontariato

Art. 15. Procedura amministrativa e contenzioso

Art. 16. Norme finali ed entrata in vigore

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Forza D'Agrò istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, nel rispetto delle disposizioni in tema di igiene e decoro urbano, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo sul corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti, pulizia del suolo, nonché dell'immissione di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e sul suolo, al fine di concorrere alla difesa della salute, dell'ambiente naturale e antropico, del paesaggio e dei beni pubblici nel territorio comunale.
2. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario si affianca, senza sostituirli, agli ulteriori organi e figure preposte al perseguimento delle medesime finalità ed allo svolgimento dei medesimi compiti di cui al precedente comma 1.

Art. 2 Svolgimento del Servizio

1. Il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale viene organizzato dal Comune o direttamente o avvalendosi della società che gestisce il servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.
3. Ai fini dell'organizzazione del Servizio, il Comune di Forza D'Agrò può avvalersi della collaborazione di una o più Associazioni ambientali di volontariato riconosciute in ambito nazionale e/o regionale in materia ambientale. In tal caso, ferme restando le disposizioni di cui al presente Regolamento, il rapporto tra il Comune e dette Associazioni è regolato da apposito atto convenzionale, sottoscritto dalle parti in forma di scrittura privata.

Art. 3 Figure costituenti il Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale Volontario

1. Ferme restando le competenze alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni oggetto del presente Regolamento degli ufficiali ed agenti di Polizia municipale, nonché di ogni altra figura e/o organo a tanto deputati in forza delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari, le attività di cui all'articolo 1, comma 1 sono affidate, altresì, agli Ispettori Ambientali Comunali volontari che, avendone i requisiti così come descritti dal presente Regolamento, sono individuati e abilitati a ciò con atto monocratico del Sindaco.
2. L'insieme delle figure di cui al comma precedente concorrono, ciascuna secondo le proprie competenze, allo svolgimento del Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale.
3. L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, in sede di accertamento di violazioni ai regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale, redige gli atti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge (artt. 13 e 14 legge n. 689/1981), atti di accertamento e contestazione. I volontari durante lo svolgimento della loro attività sono Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art 357 c.p. e svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento giusto art. 13 legge n. 689/1981 e succ. mod.
4. Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento, rilasciato dal Comune, che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la competenza di soggetti espressamente abilitati dalla legge e/o da disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 4 Definizione di Ispettore Ambientale Comunale Volontario

1. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario si identifica in un soggetto che presta a favore del Comune di Forza D'Agrò attività di volontariato, qualificato come incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:
a) informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;

b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
c) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Municipale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.
2. In riferimento alle violazioni di cui al precedente comma 1, lettera (c) del presente articolo, l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario è volta prioritariamente alla verifica delle seguenti violazioni:
a) abbandono e deposito incontrollato e/o al di fuori degli orari di conferimento di rifiuti solidi urbani;
b) abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti domestici, ingombranti e non ingombranti;
c) corretto conferimento dei rifiuti domestici per i quali è istituita la raccolta differenziata, ivi compreso il rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti solidi urbani;
d) mancata rimozione delle deiezioni animali o mancata dotazione dell'attrezzatura idonea alla rimozione ed asportazione delle deiezioni dei cani;
e) abbandono e deposito incontrollato sul suolo di rifiuti speciali e/o pericolosi.
3. Le priorità dell'attività di vigilanza, controllo ed accertamento di cui al precedente comma possono essere implementate, modificate e/o integrate dal Sindaco e/o dal Comandante del corpo di Polizia Municipale, attraverso l'emanazione di specifiche direttive.
4. Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

Art. 5 Volontarietà del servizio

1. Il servizio reso dall'Ispettore Ambientale Comunale ai sensi del presente Regolamento, costituisce Servizio Volontario non retribuito e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro e/o dipendenza come sancito dalla normativa vigente in materia di volontariato.
2. Restano salvi, nei limiti e nei termini stabiliti dal presente Regolamento, il rimborso delle spese sostenute, nonché i contributi eventualmente riconosciuti alle Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 2, comma 3 e di cui al successivo articolo 15.

Art. 6 Requisiti per la nomina ad Ispettore Ambientale Comunale Volontario

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità Europea;
b) aver raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
e) essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'art. 14 del presente Regolamento;
f) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico abilitato;
g) conoscere il territorio del Comune di Forza D'Agrò.

Art. 7 Incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale Volontario è attribuito con decreto del Sindaco con le modalità descritte dal presente Regolamento.
2. Lo svolgimento dell'incarico avviene a titolo liberale, gratuito e quale attività di volontariato, non configurandosi né potendosi configurare in alcun modo e per nessuna ragione rapporto di dipendenza e/o di lavoro con il Comune di Forza D'Agrò.

3. Il Sindaco emette il decreto di nomina di Ispettore Ambientale per il numero di candidati che sarà ritenuto necessario per lo svolgimento del servizio. Nel decreto sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa, nonché l'ambito territoriale di competenza.
4. Il decreto di cui ai commi precedenti ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.
5. All'Ispettore Ambientale Comunale Volontario viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.
6. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, nell'espletamento del servizio, è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente ed indossare la pettorina identificativa, potrà indossare eventuale divisa della propria associazione di appartenenza, sempre che questa sia stata espressamente autorizzata dagli organi preposti, essere munito della strumentazione necessaria allo svolgimento dei compiti assegnati e della documentazione idonea all'accertamento delle eventuali violazioni riscontrate.
7. Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari saranno distribuiti nell'ambito delle varie zone del territorio comunale ed opereranno sotto il coordinamento funzionale del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato, rapportandosi inoltre con il personale dipendente dell'ente competente in materia di Igiene urbana.
8. Gli Ispettori avranno la prescritta copertura assicurativa a carico dell'ente comunale per il periodo di servizio.

Art. 8 Doveri dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario

1. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario, nell'espletamento delle funzioni, deve assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Comune.
2. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario è comunque tenuto a:
a) assicurare almeno 10 (dieci) ore di servizio mensili;
b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località stabilite dal Comando di Polizia Municipale;
c) sottoscrivere la convenzione di cui al precedente articolo 2, comma 3, con l'Associazione di volontariato di appartenenza;
d) rispettare eventuali atti generali di organizzazione adottati dalla Giunta Comunale;
e) operare con prudenza, diligenza e perizia;
f) durante il servizio di vigilanza, indossare, come riportato al comma 6 del precedente articolo 8 i segni identificativi;
g) identificarsi chiaramente, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
h) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio, i verbali di ispezione e le segnalazioni da far pervenire entro le 48 ore seguenti presso il Comando della Polizia Municipale di Forza D'Agrò, così come gli eventuali verbali di accertamento, da redigere nei rispetto delle normative vigenti e secondo gli schemi predisposti dalla Polizia Locale;
i) usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
j) osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n.196/2003 "Codice di protezione in materia di dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.
3. Gli Ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla Legge n. 689/81 e succ. mod., oltre alle altre qualifiche attribuitegli dalla normativa vigente a seguito di atti predisposti da altre amministrazioni pubbliche (Prefettura e Regione).
4. E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale Volontario di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità alle direttive e/o ai disciplinari di servizio eventualmente predisposti.

5. E' fatto divieto l'utilizzo di palette atteso che detta facoltà è consentita esclusivamente al personale che esercita le funzioni di polizia stradale, ovvero ai soggetti deputati all'espletamento dei servizi di polizia stradale ex. art.12 del Codice della Strada.

Art. 9 Doveri aggiuntivi dell'Ispettore Ambientale Comunale Volontario

1. Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e del Comune, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
2. Gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune di Forza D'Agrò sul cui territorio operano e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

Art. 10 Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale Volontario

1. Al fine di garantire la tempestività degli interventi e di contenere gli oneri di coordinamento in capo agli uffici del Comune, i soggetti da nominare – ricorrendone i requisiti di cui al presente Regolamento – Ispettori Ambientali Comunali Volontari sono individuati, in via prioritaria, attraverso le Associazioni che sottoscrivono le Convenzioni di cui al successivo articolo 15.
2. L'Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Regolamento, potrà predisporre e pubblicare un apposito Avviso volto a raccogliere ulteriori candidature.
3. Al fine di ottenere la nomina sindacale per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale Comunale Volontario, i soggetti interessati devono essere in possesso di un attestato di idoneità all'esercizio delle relative funzioni.
4. Il conseguimento dell'attestato di cui al comma precedente è subordinato, alternativamente:
a) alla partecipazione, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore, organizzato ai sensi del successivo articolo 14; in tal caso, il requisito si considera conseguibile se il candidato avrà partecipato ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso;
b) l'esibizione di idonea certificazione che attesti il possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, rilasciata, secondo le modalità concordate nella Convenzioni di cui al successivo articolo 15, da Associazioni operanti nel settore ambientale ed iscritte all'apposito Albo regionale del volontariato;
c) all'esibizione di un valido decreto di guardia giurata volontaria rilasciato dalle competenti istituzioni.
5. Il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma precedente, ovvero il possesso di uno degli ulteriori requisiti alternativi ivi previsti, non determina l'obbligo per il Comune all'attribuzione delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario.
6. Tra i candidati reputati idonei, previo superamento di un colloquio valutativo da parte di una commissione tecnica presieduta dal Segretario Comunale e composta da altri due dipendenti comunali per le materie pertinenti, il Sindaco, nel pieno rispetto delle vigenti normative afferenti le autonomie locali, nomina, con proprio Decreto, gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari per l'accertamento delle violazioni di norme nazionali, dei Regolamenti ed Ordinanze Comunali in materia ambientale, come meglio specificato agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
6. L'Ispettore Ambientale Comunale Volontario è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al Sindaco.
7. Chiunque sia stato nominato Ispettore Ambientale Comunale Volontario può, in ogni caso, presentare le proprie dimissioni in qualsiasi momento. Tali dimissioni diventeranno effettive all'atto della presentazione delle stesse.

Art. 11 Sospensione e revoca dell'incarico

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Provinciale, ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale Volontario. Di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.
2. In caso di reiterate violazione dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco revocherà la nomina.
3. La revoca della nomina può essere proposta anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.
4. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.
5. Il Sindaco, anche sulla scorta delle segnalazioni di cui al comma 1, ovvero sulla scorta delle segnalazioni/istruttoria del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, del Dirigente del Settore Comunale competente in materia di Igiene urbana, dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con proprio insindacabile decreto.

Art. 12 Compiti del Comune

1. Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del Servizio, provvedendo, in particolare, all'assicurazione contro gli infortuni degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari.
2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e la ricezione di rapporti ed accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Corpo di Polizia Municipale, in sintonia con l'Ufficio Tecnico del Comune di Forza D'Agrò competente in materia di Igiene urbana.
3. Il Comune, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 15, può riconoscere a ciascun Ispettore Ambientale Comunale Volontario, nei limiti delle disponibilità finanziare e fino ad esaurimento delle stesse, un rimborso spese, eventualmente quantificato convenzionalmente – sulla scorta di apposito atto – per ogni giorno in cui l'Ispettore Ambientale abbia prestato servizio volontario per un periodo non inferiore alle tre ore. Ai fini del riconoscimento del rimborso spese di cui al presente comma, l'effettivo servizio volontario deve essere rilevato a mezzo di apposito registro delle presenze tenuto dal Comando di Polizia Locale secondo le modalità disposte dal Comandante del corpo di Polizia Locale, ovvero secondo le modalità eventualmente concordate nell'ambito delle Convenzioni di cui al successivo articolo 15.
4. L'eventuale rimborso di cui al comma precedente non assume, né può assumere, valore di corrispettivo e/o retribuzione, di modo che l'obbligazione al riconoscimento dello stesso sorge solo ed esclusivamente – sussistendo la dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio Comunale attraverso il Bilancio di Previsione dell'Ente e/o dalla Giunta Comunale attraverso l'approvazione del Piano Esecutivo di gestione, anche provvisorio – al momento dell'adozione del relativo impegno di spesa da parte del Comandante del corpo di Polizia Locale, in assenza del quale alcuna pretesa potrà essere avanzata dall'Ispettore Ambientale Comunale Volontario.
5. L'importo dell'eventuale rimborso spese di cui al precedente comma 3 è stabilito e/o variato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
6. Il Comandante del Corpo di Polizia locale potrà autorizzare gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari a svolgere attività, il cui espletamento comporti delle "spese vive" che verranno interamente rimborsate dietro presentazione di regolare documentazione. L'autorizzazione di cui al presente comma dovrà essere preventiva e si intenderà rilasciata esclusivamente in presenza dell'adozione di apposita determinazione dirigenziale di impegno di spesa, nonché nei limiti di importo del conseguente impegno contabile.

Art. 13. Corso formativo aspirante Ispettore Ambientale Comunale Volontario

1. Il Comune organizza, in forma diretta o indiretta, corsi di formazione per gli aspiranti ispettori Ambientali Comunali Volontari.
2. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
3. Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa, ovvero da tecnici e dirigenti interni all'Ente.
4. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale competente in materia di Igiene urbana sono i responsabili dell'intero procedimento, compresa l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della Commissione di valutazione finale per il rilascio dell'attestato di idoneità all'esercizio delle funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario.
5. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
a) la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
b) la normativa in materia ambientale, regionale e statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
c) i regolamenti e le ordinanze comunali in materia ambientale;
d) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
e) il procedimento sanzionatorio amministrativo;
f) il decoro urbano;
g) l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata;
h) quant'altro sarà ritenuto necessario per l'espletamento della futura attività.

Art. 14. Convenzioni con le Associazioni di volontariato

1. Il Comune di Forza D'Agrò, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale ed ai fini di cui al precedente articolo 2, comma 3 del presente Regolamento, può sottoscrivere apposite Convenzioni con una o più Associazioni ambientali di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normativo-regolamentari e presenti sul territorio comunale.
2. Le Associazioni di volontariato che possiedono i requisiti di cui al comma precedente e siano a tanto interessate, avanzano istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Sindaco del Comune di Forza D'Agrò. Il Comune di Forza D'Agrò, qualora lo ritenga necessario per sollecitare la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio, può pubblicare apposito Avviso Pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse. La sottoscrizione della convenzione rimane comunque subordinata all'autonoma valutazione compiuta con propria Deliberazione dalla Giunta Comunale, previa istruttoria del Comandante del Corpo di Polizia Locale e/o del Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale competente in materia di Igiene urbana.
3. Le Convenzioni di cui al comma 1 regolano il contributo delle Associazioni di volontariato che le sottoscrivono, all'organizzazione del Servizio di Ispettorato Ambientale Comunale.
4. 4. In particolare, attraverso dette Convenzioni, le Associazioni interessate:
a) si impegnano – attraverso i propri associati, nominati, ove ne posseggano i requisiti, secondo le modalità del presente Regolamento – a svolgere le funzioni di Ispettore Ambientale Comunale Volontario;
b) si impegnano a fornire ai propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali Volontari supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi – nei limiti delle dotazioni esistenti – mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività previste;
c) si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali Volontari, fermo restando: (1) il rispetto degli obblighi assunti dai singoli Ispettori, anche in ragione di quanto previsto al precedente articolo 9; (2) le prerogative di organizzazione del Servizio riservate al Comune di Forza D'Agrò; (3) le funzioni assegnate dal presente Regolamento al

Comandante del Corpo di Polizia Municipale ed al Dirigente del Settore competente in materia di Igiene urbana;

d) si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettori Ambientali Comunali Volontari, riferendo al Comandante del Corpo di Polizia Municipale attraverso apposite e dettagliate relazioni.

Art. 15. Procedura amministrativa e contenzioso

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689/1981.
2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di constatazione e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore Ambientale sono di competenza del Comune di Forza D'Agrò e sono attribuite al Corpo di Polizia Municipale.
3. Le somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 261, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 in materia d'imballaggi e quelle delle sanzioni previste dal regolamento comunale vigente per la disciplina dei R.S.U. di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e dalle Ordinanze comunali in materia sono di competenza del Comune di Forza D'Agrò.

Art. 16. Norme finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni eventuale disposizione incompatibile precedentemente assunta dal Comune di Forza D'Agrò.
2. Nel caso di convenzioni già in essere tra il Comune di Forza D'Agrò ed Associazioni di volontariato assunte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, queste possono essere riviste e/o riconfermate, applicando i principi riportati nel presente Regolamento;
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.